

CRITERI DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L'AMMISSIONE O MENO ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

Con una proposta di valutazione insufficiente non grave in non più di quattro discipline o di valutazione insufficiente grave in non più di una disciplina e non grave in non più di due discipline, o di insufficienza grave in non più di due discipline, il Team o il Consiglio di classe valuta, in base ai criteri sopra espressi, se ammettere o non ammettere l'alunno/a alla classe successiva. Un numero di insufficienze gravi o non gravi superiori a quelle appena indicate orienta, invece, il Team o il Consiglio di classe verso un giudizio immediato di non promozione.

Nei casi previsti al punto precedente è determinante, per la decisione del Team o del Consiglio di classe, la valutazione:

- della concreta possibilità dell'alunno/a di recuperare, raggiungendo gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline con valutazione insufficiente, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso interventi di recupero curati dalla famiglia durante i mesi estivi;
- della capacità mostrata dall'alunno/a nell'organizzazione autonoma del lavoro e nella profusione dell'impegno individuale durante l'anno.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO.

Ai fini della VALIDAZIONE dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria Superiore di I° grado, si richiede la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato; una frequenza inferiore comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

DEROGHE AL LIMITE DI FREQUENZA.

Il Collegio dei Docenti riconosce la possibilità di concedere deroghe al limite sopra indicato, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. La deroga può essere concessa per assenze dovute a:

-
- motivi di salute adeguatamente documentati;
 - terapie e/o cure programmate;
 - altre eventuali condizioni personali ritenute dal Consiglio di classe di oggettivo

impedimento alla frequenza delle lezioni;

- adesioni a confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal

C.O.N.I.